



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Presidenza

Prot.inf.n. *M. 763/2020-0-*

Venezia 27 luglio 2020

LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI FLUSSI NEL SETTORE CIVILE DI PRIMO GRADO

D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28 in tema di mediazione - D.L. 12 settembre 2014 n. 132 in tema di negoziazione assistita - artt. 185 e 185 bis cpc

All'esito della riunione in Teams del giorno mercoledì 15 luglio ore 10.00 sul seguente O.d.G.:
"come rendere efficaci le procedure già esistenti finalizzate alla riduzione dei flussi nel settore civile - D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28 in tema di mediazione - D.L. 12 settembre 2014 n. 132 in tema di negoziazione assistita"
alla presenza di

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA Ines Maria Luisa Marini

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA Salvatore Laganà
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERONA Antonella Magaraggia
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DIVICENZA – su delega. Marina Capagelli
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PADOVA – su delega Federica Sacchetto
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO Antonello Fabbro
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVIGO – su delega Paola Di Francesco
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BELLUNO – su delega Paolo Velo

PRESIDENTE DELL'UFFICIO INNOVAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO Cinzia Balletti
PRESIDENTE DELLA SEZIONE 1° CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO Domenico Tagliatela
PRESIDENTE DELLA SEZIONE 2° CIVILE DELLA CORTE Guido Santoro
PRESIDENTE DELLA SEZIONE 3° CIVILE DELLA CORTE Rita Rigoni
PRESIDENTE DELLA SEZIONE 4° CIVILE DELLA CORTE Giovanni Callegarin

Dopo dettagliato esame delle prassi seguite nei Tribunali del distretto, al fine di rendere efficaci le procedure già esistenti finalizzate alla riduzione dei flussi nel settore civile di primo grado è stato concordato quanto segue da valere quale Linee Guida distrettuali:

- In sede di prima udienza il giudice verificherà d'ufficio, dandone atto a verbale, le ragioni specifiche della eventuale mancata comparizione, o della comparizione "meramente formale", della parte in sede di mediazione o di negoziazione assistita nei procedimenti ex art. 1 bis Dlgs.vo 28/2010 ed art.3 D.L.132/2014.
- In sede di prima udienza, oppure in uno stato più avanzato della causa ove ritenuto opportuno (ad esempio: in esito alle memorie ex art 183 cpc, alla assunzione delle prove, o all'espletamento di CTU), il giudice dovrà valutare se disporre il tentativo di conciliazione ex art 185 ed art. 185 bis cpc, oppure la mediazione delegata.
- Il giudice dovrà concretamente valutare la condotta delle parti ai fini di quanto previsto dall'art.8 comma 4 bis Dlgs 28/2010 e dall'art. 4 D.L.132/2014, ivi compresa la condanna della parte costituita che non ha "partecipato" al procedimento di mediazione senza giusto motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Si comunichi ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto

Il Presidente della Corte Ines Maria Luisa Marini

Il Presidente dell'Ufficio Innovazione Cinzia Balletti